



COMUNE DI CECINA

Provincia di Livorno

Ordinanza n° 40 del 19 dicembre 2017

Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI (FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, RAZZI E MORTARETTI) CON EFFETTO DI SCOPPIO NELLE AREE E PUBBLICHE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare festività, ricorrenze civili o religiose ed eventi particolari con l'utilizzo di materiali e articoli pirotecnici, petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- tale usanza implica un oggettivo pericolo essendo spesso questi artifici pirotecnici, anche quelli per i quali è ammessa la vendita al pubblico, dotati di un potenziale rischio per la salute, e tali da provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- in conseguenza di tali pratiche, si possono determinare effetti negativi per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali da affezione;
- analogamente è esposto ai medesimi rischi l'ambiente urbano inteso sia come l'insieme materiale dei beni pubblici e privati, sia come habitat naturale di convivenza uomo/natura;

RILEVATA, altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile i rumori molesti nell'ambiente urbano, in tutte le aree pubbliche, vie e piazze ove maggiormente si concentrano le persone in conseguenza del verificarsi di eventi di pubblico intrattenimento o di manifestazioni civili, religiose, culturali o di svago legate a particolari ricorrenze e periodi dell'anno, nonché in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, spazi pubblici dedicati alla socializzazione urbana e al gioco dei bambini;

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la commercializzazione sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la vendita al pubblico;

RITENUTO pertanto necessario - pur con la volontà di salvaguardare le tradizioni e le usanze legate a festeggiamenti e ricorrenze particolari - limitare, per esigenze di sicurezza urbana, soccorso e incolumità pubblica, l'accensione e lancio di articoli pirotecnici con effetto di scoppio a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti) nelle aree del territorio comunale maggiormente deputate all'incontro delle persone ove, per tradizioni storiche, sociali, economiche e religiose, più diffuse sono le manifestazioni a carattere di intrattenimento, gli eventi pubblici e quelle comunque soggette a frequentazione da parte di un consistente numero di cittadini per svago, interessi diversi privati, come collettivi, nonché ove si situano aree dedicate al gioco dei bambini, allo sgambo degli animali e comunque in parchi ed aree verdi pubblici;

VISTO il D.lgs. 29/07/2015, n. 123 attuativo della direttiva 2013/39/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

PRESO ATTO, in particolare, degli artt. 3 e 5 del soprarichiamato D.lgs. n. 123/2015 riportanti, rispettivamente, la classificazione in categorie degli articoli pirotecnici effettuata anche in base al loro livello di rischio potenziale e al livello di rumorosità e le limitazioni alla vendita in relazione al tipo di classificazione ed all'età dell'acquirente;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli articoli. 650 e 703 del C.P.;

VISTO il decreto Legge 20/02/2017, n. 14, come convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 ed in particolare gli artt. 4 "Sicurezza urbana" e 8 "modifiche al testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Per le motivazioni espresse in narrativa,

ORDINA **il divieto**

dal 22/12/2017 al 07/01/2018 e dal 04 al 11/02/2018 di accensione e lancio degli articoli pirotecnici con effetto di scoppio, a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti), di cui alle seguenti categorie e tipologie previste agli artt. 3 e 5 del D.Lgs n. 123 del 29/07/2015,

- Fuochi d'artificio: categorie F2, F3, F4.
- Articoli pirotecnici teatrali: T1, T2.
- Altri articoli pirotecnici: categorie P1, P2.
- Tipologia "Petardo" (così detti: raudi, miccette, gialloni, ecc. ecc.).
- Tipologia "Razzo"

nelle aree e vie pubbliche del territorio comunale maggiormente deputate all'incontro delle persone ove, per tradizioni storiche e sociali, sono più diffuse le manifestazioni culturali, economiche, religiose, gli eventi pubblici anche a carattere spettacolare e quelle comunque soggette a frequentazione da parte di un consistente numero di cittadini per svago, interessi diversi e personali come collettivi ed in particolare: **P.zza Carducci, P.zza Guerrazzi, P.zza del Duomo, P.zza della Libertà, P.zza Gramsci, P.zza della stazione, P.zza Iori, P.zza Barontini ed area ad uso pubblico**

del Palazzo Galleria, Corso Matteotti in area ZTL, Viale Marconi (da corso Matteotti a via Verdi), via Diaz, via Cavour, nonché nelle aree dedicate al gioco dei bambini ed allo sgambo degli animali d'affezione;

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata in occasione di particolari manifestazioni.

La presente Ordinanza non dispone riguardo alle medesime categorie e tipologie di prodotti pirotecnici quando abbiano solo effetto di luce e/o di colore.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e, se commesse nelle vicinanze di animali, aree gioco per bambini (altalene, scivoli, playgrounds, ecc.), parchi e piazze, nonché durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative ove previste da leggi e regolamenti.

All'accertamento delle violazioni, in conformità ai contenuti di cui agli articoli. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24/11/1981, consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- resa nota mediante pubblicazione all'Albo online del Comune di Cecina e dandone adeguata pubblicizzazione;
- venga trasmessa al comando di Polizia Municipale per la vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente.

INFORMA

Che, avverso la presente ordinanza, in applicazione delle disposizioni di cui al D Lgs numero. 104/2010, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, o in alternativa, è consentito ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge 241/90 Responsabile del Procedimento è il comandante della Polizia Municipale Armando Ore.



IL SINDACO

Samuele Lippi